CAMERA DEI DEPUTATI

527 GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

X LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII) . . . . . *Pag.* 5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . . » 15
DIFESA (IV) . . . . . » 19
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . » 21
FINANZE (VI) . . . . . » 27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . » 31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 43
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 47
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 49
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 51

ALLEGATO . . . . . » 53

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della IV Commissione per l'audizione del Ministro della difesa.

CONVOCAZIONI:

Giunta delle elezioni . . . . . *Pag.* III

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » IV

INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . . » V

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 8,40. — Presidenza del Presidente della VIII Commissione, Giuseppe BOTTA. — Intervengono il Ministro per la protezione civile, Vito Lattanzio e il sottosegretario di Stato per la sanità, Mariapia Garavaglia.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4400).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Giuseppe BOTTA auspica che il disegno di legge in esame possa essere rapidamente licenziato per consentirne la calendarizzazione in Assemblea alla ripresa dei lavori parlamentari. Annunzia inoltre che sono stati ad esso presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'emendamento 1. 1, sopprimere le parole: di cui agli articoli 17 comma 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236.
0. 1. 1. 1.
Boselli, Montanari Fornari, Tagliabue, Perinei.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. – *(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti).* — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto

abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale ».

1. 1.

I relatori.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

I relatori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.
(Gestione unitaria dei servizi).

1. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione sono individuati entro il 30 marzo 1990 dalle regioni, anche d'intesa, ovvero, se necessario, dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base di criteri e indirizzi definiti entro il 31 dicembre 1989 ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge.

2. Entro il 31 dicembre 1991, con legge regionale sono disciplinati l'affidamento dei predetti servizi unificati a consorzi obbligatori dei comuni compresi negli ambiti individuati, nonché le modalità di gestione della fase transitoria ed il trasferimento dei rapporti giuridici. I consorzi possono gestire i servizi anche mediante società a maggioranza pubblica, cui partecipino enti locali e loro aziende municipalizzate, altri enti pubblici e soggetti privati.

3. I consorzi obbligatori sono istituiti sulla base di uno statuto-tipo definito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. 01.

Tagliabue, Benevelli, Montanari
Fornari, Boselli, Perinei.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.
(Uso plurimo delle acque).

1. Al fine di determinare l'uso plurimo delle acque superficiali e salvaguardare il regime delle acque sotterranee, le regioni possono prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di concessione di costruzione e gestione. Per le medesime finalità i consorzi di bonifica ed irrigui possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Deve essere assicurata la restituzione dell'acqua con caratteristiche qualitative compatibili con le successive utilizzazioni e principalmente l'uso irriguo. Per i predetti usi resta fermo il canone per l'uso irriguo a carico dei consorzi concessionari. Alla concessione degli altri usi si provvede secondo le norme del capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, ed i proventi relativi rientrano tra

quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».
2. 02.

Tagliabue, Benevelli, Montanari Fornari, Boselli, Perinei.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« ART. 3. – *(Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli).* — 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presìdi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbi attuati con i prodotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante ».
3. 1.

I relatori.

Sopprimere l'articolo 4.
4. 1.

I relatori.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« ART. 5. – *(Approvvigionamento idrico autonomo).* — 1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di tutela di pozzi d'acqua privati e delle sorgenti private destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi e delle sorgenti di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.
5. 1.

I relatori.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione il Governo emana le norme previste all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 con particolare riferimento ai punti *c), d), e), f)* e *g).*
5. 2.

Perinei, Montanari Fornari, Boselli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis.*
(Controlli).

1. Le unità sanitarie locali, ove non vi abbiano ancora provveduto, individuano ed organizzano entro il 31 dicembre 1989, all'interno dei presìdi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una sezione specializzata per i controlli ambientali, dotata della strumentazione adeguata alle attività di controllo e di prevenzione. A tal fine, le regioni, a norma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono autorizzare le unità sanitarie lo-

cali alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

2. Gli operatori delle sezioni di controllo ambientale hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente decreto e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dal presente decreto, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le procedure dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. I controlli debbono essere effettuati presso i presìdi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

5. I laboratori di cui al comma 4 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati all'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

6. Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nell'ambito del piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istituite con decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le regioni interessate, apposite unità di crisi per l'esercizio delle funzioni di controllo e delle analisi necessarie per la verifica dell'attuazione del piano e per il monitoraggio delle situazioni ambientali. Le unità di crisi sono formate con personale delle unità sanitarie locali, dei presìdi multizonali e dei comuni interessati nonché degli istituti tecnico-scientifici centrali del Servizio sanitario nazionale. L'indirizzo e il controllo sulle unità di crisi sono esercitati da comitati paritetici Stato-regioni istituiti per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Unità di crisi possono essere istituite, con le stesse procedure, in situazione di emergenza ambientale o sanitaria che interessino aree territoriali determinate.

7. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa, definiscono ed aggiornano le normative tecniche per i rilevamenti ed i controlli ambientali.

8. Le sezioni di cui al presente articolo sono tenute a fornire i dati in loro possesso alle amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresi i soggetti preposti alla pianificazione di bacino, che ne facciano richiesta. In attesa del riordino dei servizi tecnici dello Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le sezioni svolgono altresì specifici programmi di rilevamento e controllo sulla base di apposite convenzioni tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta e gli assessori alla sanità delle regioni e province autonome interessate previa comunicazione degli oneri al Ministero della sanità.

5. 01.

Montanari Fornari, Benevelli, Tagliabue, Boselli, Parinei.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*ter*.

(Potenziamento delle dotazioni strumentali dei presìdi multizonali di prevenzione).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, è autorizzato il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presìdi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Per la copertura delle necessità di cui al comma 1, nonché per la copertura dei posti in organico del personale dei servizi e presìdi multizonali di prevenzione, si provvede a decorrere dal 1990 con il trasferimento delle quote del Fondo sanitario nazionale alle unità sanitarie locali in proporzione al numero di servizi e presìdi territoriali. Le unità sanitarie locali presentano idonea documentazione

alla regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 02.

Montanari Fornari, Benevelli, Perinei, Tagliabue, Boselli.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« ART. 6. – *(Classificazione delle acque).* — 1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

" Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2, A3, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto " ».
6. 1.

I relatori.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole; A1, A2 e A3, *sopprimere le parole*: entro il 31 dicembre 1990.
6. 2.

Montanari Fornari, Boselli, Perinei.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« ART. 7. — *(Scarichi idrici)* — 1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

"

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

".

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri "pesticidi totali" di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
7. 1.

I relatori.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« ART. 8. – *(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci)* — 1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presìdi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	a) tassa di rilascio	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	550.000	ordinario	
	2. Registrazione di presìdi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	550.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

8. 1.

I relatori.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« ART. 9. – *(Mappatura degli impianti di acquedotto).* — 1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dall'emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti gestori di impianti pubblici di acquedotto redigono la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presìdi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate ».

9. 1.

I relatori.

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

I relatori.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« ART. 11. – *(Approvvigionamento idrico di emergenza).* — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. Tali progetti sono comunicati al Ministro dell'ambiente il quale ne verifica, d'intesa con il Ministro della sanità, la congruità quanto alle finalità e ai tempi di attuazione; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e

per il coordinamento della protezione civile, sono ripartiti i fondi di cui all'articolo 12 fra le regioni. Nell'ambito del finanziamento relativo al 1989 è data priorità agli interventi nelle aree a rischio e in quelle di emergenza idrica.

2. Le regioni delegano agli enti locali ed agli enti acquedottistici l'esecuzione delle opere ».

11. 1.

I relatori.

Sopprimere l'articolo 13.

13. 1.

Filippini Rosa, Donati.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

« ART. 16. – *(Venezia e Chioggia).* — 1. La regione Veneto, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di idonei sistemi di depurazione, secondo le prescrizioni dei comuni sopra indicati.

3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 del presente articolo estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni ».

16. 1.

I relatori.

Sostituire la Tabella A con la seguente:

« TABELLA *A*

(prevista dall'articolo 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

».

I relatori.

Sostituire la Tabella B con la seguente:

« TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore Farmacista	2
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore Ingegnere	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VII	Analista superiore Analista	1
	BIOLOGI	
VII	Biologo superiore Biologo	2

».

I relatori.

All'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi compresi gli atti istruttori finalizzati alla ripartizione dei fondi per le regioni.
Dis. 1. 1.

I relatori.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Tutte le acque presenti nel sottosuolo nazionale, ancorché non estratte, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

2. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono consentite per gli usi domestici e dell'azienda agricola familiare singola ed associata. Gli altri usi sono consentiti nel rispetto delle previsioni del piano di bacino, previa opportuna istruttoria della competente amministrazione, sentiti i soggetti gestori di impianti di acquedotto ed i consorzi di bonifica ed irrigui.

3. I pozzi comunque interferenti con le risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti a censimento. I pozzi abusivi e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e l'integrità delle acque sotterranee sono chiusi con provvedimento dell'amministrazione competente e a spese del proprietario del fondo.

4. Le acque minerali e termali e le acque per uso geotermico restano regolate da leggi speciali.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e della sanità, si provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in attuazione delle disposizioni del presente articolo, ed alla disciplina della fase transitoria.
Dis. 1. 01.

Boselli, Tagliabue, Montanari
Fornari, Benevelli, Perinei.

Il relatore per la XII Commissione Arnaldo BRUNETTO raccomanda alla approvazione delle Commissioni gli emendamenti dei relatori, che fanno riferimento al testo riformulato del disegno di legge 4037; è favorevole all'emendamento Perinei 5. 2 ed è contrario a tutti gli altri.

Il relatore per la VIII Commissione Giancarlo GALLI si dichiara dell'avviso che le materie di cui agli emendamenti 5. 1 e 9. 1 possano essere trattate in maniera più compiuta ed organica in sede d'esame del provvedimento concernente

gli acquedotti. Ritira pertanto, concordemente con il deputato Brunetto, gli emendamenti 5. 1 e 9. 1.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA concorda con i relatori.

Il ministro per la protezione civile, Vito LATTANZIO, ritiene necessario, per poter partecipare al riparto dei fondi di cui all'articolo 12, la previa conoscenza dei progetti per valutarne la congruità quanto alle finalità ed ai tempi di attuazione. Propone pertanto di inserire alla nona riga dell'emendamento dei relatori 11. 1, dopo le parole « il ministro della sanità », le parole: « e per il coordinamento della protezione civile ».

I relatori Giancarlo GALLI e Arnaldo BRUNETTO, si dichiarano favorevoli alle osservazioni svolte dal ministro Vito Lattanzio ed accolgono la sua proposta, riformulando in tal senso l'emendamento 11. 1.

Il deputato Nanda MONTANARI FORNARI premette che il testo in esame è da ritenersi nettamente peggiorativo rispetto ai provvedimenti di identico contenuto presentati in precedenza; se l'obiettivo vuole essere quello di approvare un testo (quello del luglio 1989 approvato dalla Camera) che conteneva alcuni principi innovatori, non si può non affermare che tale obiettivo è stato mancato, in quanto le parti più qualificanti e più rilevanti ai fini della tutela della salute della popolazione risultano mancanti. Di qui il dissenso del suo gruppo e la determinata volontà di mantenere le proposte emendative; addirittura il testo presentato dalla maggioranza reintroduce la deroga all'uso di sostanze diserbanti e pesticidi. Dal Governo non viene assunto alcun impegno preciso per attuare il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1968, in particolare per quanto previsto all'articolo 8. Intende riferirsi alla necessità di rivedere il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque; agli atti che avrebbero dovuto stabilire i criteri valutativi delle sostanze sulla base di un unico parametro, quello della tutela della salute umana e, più in generale, alla prevenzione. La definizione di tali criteri avrebbe consentito di uniformare la normativa in materia alle direttive comunitarie e di procedere alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968. La determinazione del suo gruppo di mantenere gli emendamenti risponde alla esigenza di potenziare l'insieme degli interventi volti alla prevenzione delle gravi emergenze che si sono manifestate; in particolare: il sistema dei controlli e della vigilanza; l'insieme dei sistemi multizonali di prevenzione.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI ricorda che ieri in comitato ristretto era emersa la necessità di ascoltare dalla viva voce del Governo quali fossero le condizioni attuali delle zone colpite dall'emergenza idrica, con particolare riguardo agli interventi fin qui effettuati ed ai finanziamenti che si intendono impiegare.

Il Presidente Giuseppe BOTTA osserva che per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento vi è la capienza complessiva per circa 575 miliardi. Si assume pertanto l'impegno ad attivarsi presso la Commissione bilancio perché sia tenuta nel giusto conto l'importanza di questo provvedimento.

Il relatore per la VIII Commissione Giancarlo GALLI riferendosi alle considerazioni poc'anzi svolte dal deputato Nanda Montanari osserva che oggi è possibile elaborare un testo così asciutto in considerazione del fatto che è all'esame della Commissione ambiente, con corsia preferenziale, il provvedimento in materia di acquedotti: essendone relatore si impegna a presentare una proposta in Commissione prima dell'esame in aula del disegno di legge in esame. Per ciò che concerne la materia dei canoni, dato che il Senato ha sostanzialmente recepito quanto elaborato dalle Commissioni alla Camera, ritiene che possa essere esaustivo l'impegno del Governo a destinare parzialmente parte dei finanziamenti, che si assumono rilevanti, alle strutture di controllo.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI si dichiara assolutamente insoddisfatta dal fatto che il Governo non sia oggi nelle condizioni di fornire i dati richiesti in ordine alle condizioni attuali della emergenza idrica.

Il ministro per la protezione civile, Vito LATTANZIO, si impegna a fornire in aula, di concerto con il ministro dell'ambiente, notizie dettagliate in merito a tutti i dati richiesti.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI sottolinea che il subemendamento 0. 1. 1. 1 tende ad eliminare il riferimento all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede deroghe in quanto l'obiettivo principale del provvedimento è quello di consentire piani di rientro nei limiti di atrazina concessa.

Le Commissioni, con parere contrario dei relatori e del Governo, respingono il subemendamento Boselli 0. 1. 1. 1, con parere favorevole del Governo, approvano gli emendamenti dei relatori 1. 1 e 2. 1, con parere contrario dei relatori e del Governo, respingono gli emendamenti Tagliabue ed altri 2. 01 e 2. 02; favorevole il Governo, approvano gli emendamenti dei relatori 3. 1 e 4. 1.

È stato ritirato l'emendamento 5. 1 dei relatori.

Le Commissioni, favorevoli relatori e Governo, approvano l'emendamento Perinei ed altri 5. 2; contrari relatori e Governo, le Commissioni respingono gli emendamenti Montanari ed altri 5. 01 e 5. 02; favorevole il Governo, approvano l'emendamento dei relatori 6. 1; risulta pertanto precluso l'emendamento Montanari ed altri 6. 2; favorevole il Governo, le Commissioni approvano gli emendamenti dei relatori 7. 1 e 8. 1.

Risulta ritirato l'emendamento 9. 1 dei relatori.

Le Commissioni, favorevole il Governo, approvano l'emendamento dei relatori 10. 1 e l'emendamento dei relatori 11. 1 come modificato su indicazione del ministro per la protezione civile, Vito Lattanzio. Contrari relatori e Governo, le Commissioni respingono l'emendamento Filippini ed altri 13. 1; favorevole il Governo, le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 16. 1, gli emendamenti sostitutivi delle tabelle A e B e l'emendamento dei relatori Dis. 1. 1; contrari relatori e Governo, respingono l'articolo aggiuntivo Boselli ed altri Dis. 1. 01.

Le Commissioni danno mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea. Danno altresì mandato alla Presidenza di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente Giuseppe BOTTA si riserva di indicare i componenti del Comitato dei diciotto.

La seduta termina alle 9,18.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Comitato pareri.

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni Giuseppe Astone.

Proposte di legge:
PIRO: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).
BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Adriano CIAFFI, che riferisce in sostituzione del relatore Gitti, concorde il deputato Massimo PACETTI, il Comitato delibera di esprimere il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito con la seguente condizione:

che venga soppresso il comma 3 dell'articolo 5, laddove conferisce ai funzionari della CONSOB poteri propri ed esclusivi degli agenti di polizia, nella fattispecie tributaria. Tali poteri non possono infatti essere attribuiti, senza apposite modifiche ordinamentali, al di fuori dei corpi di polizia espressamente previsti dalla legge in un organico quadro istituzionale, di prerogative, di garanzie e di disciplina giuridica.

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in quanto non contrastino con la condizione riferita al testo unificato ».

Disegno di legge:
Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Adriano CIAFFI, che riferisce in sostituzione del relatore Gei, favorevole il deputato Massimo PACETTI, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:
ORCIARI e TIRABOSCHI: Istituzione, in Ancona, dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche (3142).
PACETTI ed altri: Costituzione dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche (3871).
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Adriano CIAFFI, relatore, favorevole il deputato Massimo PACETTI, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 9.55.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Disegno e proposta di legge:
D'AMATO Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) **(3755).**
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri taluni gruppi avevano richiesto che le condizioni apposte alla proposta di parere favorevole del relatore fossero trasformate in osservazioni, fa presente che presumibilmente il provvedimento non verrà definito dalla Camera nello stesso testo già approvato dal Senato; la Commissione potrebbe pertanto riservarsi di esaminare il nuovo testo che dovesse essere elaborato dalla Commissione di merito ed esprimere ora il parere nella forma del nulla osta, allo scopo di consentire l'eventuale trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge.

La Commissione delibera di esprimere il seguente parere: NULLA OSTA all'ulteriore *iter* del disegno e della abbinata proposta di legge nei limiti in cui con il medesimo non contrasti.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:
Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità sociosanitarie locali (1107).
ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che le Commissioni riunite I e II sono convocate per il seguito dell'esame dei progetti di legge concernenti la modi-

fica delle norme relative al Consiglio superiore della magistratura per le sedute di martedì 16 gennaio alle ore 11 e giovedì 18 gennaio alle ore 9.

La I Commissione tornerà a riunirsi il 17 gennaio alle ore 9 per lo svolgimento di interrogazioni, in sede referente (per l'esame dei progetti di legge in materia di protezione civile, di provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa e di accesso della Corte dei conti alla Corte costituzionale) e in sede consultiva; al termine sarà eventualmente convocato l'ufficio di Presidenza.

Avverte infine che, in vista della ripresa in Assemblea della discussione dei progetti di legge per la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, il Comitato dei nove sarà convocato per martedì 16 gennaio alle ore 12,30.

La seduta termina alle 11,40.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9. — Presidenza del Vicepresidente, Paolo Pietro CACCIA, indi del Presidente, Valerio ZANONE. — Intervengono il ministro della difesa, Fermo Mino Martinazzoli, ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Sui lavori della Commissione.

In apertura di seduta, il Presidente, Paolo Pietro CACCIA, annuncia che fino alla tarda serata di ieri non erano pervenuti gli attesi pareri delle competenti Commissioni filtro sui provvedimenti concernenti le capitanerie di porto, la Lega navale ed il servizio fari. Non è stato pertanto possibile convocare stamattina la Commissione in sede legislativa per l'approvazione dei predetti provvedimenti.

Il ministro della difesa, Fermo Mino MARTINAZZOLI, comunica di aver incidentalmente saputo dal Presidente della Commissione bilancio, D'Acquisto, che, probabilmente nella seduta antimeridiana di oggi, la V Commissione potrà rendere i pareri di sua competenza.

Il Presidente, Paolo Pietro CACCIA, prende atto di tale precisazione ed annuncia che, in tal caso, la Commissione sarà convocata *ad horas* per procedere alle relative approvazioni.

Audizione ex articolo 143, comma 2, del regolamento del Ministro della difesa in materia di obiezione di coscienza.

La Commissione delibera preliminarmente, su richiesta dei gruppi verde e federalista europeo, di effettuare – ai sensi dell'articolo 65, comma 2, secondo periodo, del regolamento –, la ripresa audiovisiva a circuito chiuso dell'audizione odierna.

Il Presidente, Valerio ZANONE, illustra quindi le ragioni che hanno condotto all'audizione del ministro della difesa in ordine ad una tematica rispetto alla quale la Commissione, il 20 aprile scorso,

ha già definito in sede referente un testo unificato.

Il ministro della difesa, Fermo Mino MARTINAZZOLI, delinea la posizione del Ministero in materia e presenta la bozza di talune proposte di modifica al testo unificato, acquisita agli atti della Commissione.

Il Presidente, Valerio ZANONE, data la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospende quindi la seduta.

La seduta termina alle 9.50.

N.B. — Il resoconto stenografico dell'audizione del Ministro della difesa è pubblicato in allegato a pagina 53.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il Ministro del Bilancio Paolo Cirino Pomicino, e i sottosegretari di Stato per il tesoro Mauro Bubbico, per il bilancio Angelo Picano, per le finanze Dino Madaudo, per l'agricoltura e foreste Romeo Ricciuti e per i beni culturali Luigi Covatta.

Disegno di legge:
Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana (3903).
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giuseppe SINESIO illustra brevemente il provvedimento e propone di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, la cifra: « 1990 » sia sostituita dalla seguente: « 1991 »;

che il comma dell'articolo 2 sia così riformulato:

« 1. All'onere annuo di lire 340 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'apposito accantonamento ».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole condizionato dal relatore.

Disegno di legge:
Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni (4236).
(Parere alla VI Commissione).

(esame e conclusione).

Il relatore Eugenio TARABINI illustra brevemente il provvedimento trasmesso dal Senato e propone di esprimere parere

favorevole, rilevando inoltre come si tratti non di una spesa permanente ma di una spesa straordinaria per il triennio 1989-1991.

Il Ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO esprime un parere favorevole sul provvedimento a condizione che esso sia approvato entro il 31 dicembre 89. Tale valutazione favorevole è possibile, al di là del merito del provvedimento, in quanto l'utilizzo della quota relativa al corrente esercizio finanziario è stata già presa in considerazione dal Governo ai fini della determinazione per il fabbisogno per il 1989.

Tale valutazione favorevole non è invece possibile per altri provvedimenti « di fine anno », in prima lettura alla Camera, e che pertanto non sono stati già « scontati » dal Governo ai fini della determinazione dei saldi. Si tratta questa di una regola generale, su cui auspica vi sia una concordanza di vedute da parte sia della maggioranza che dell'opposizione, così come è sempre avvenuto fin ora.

Il relatore Eugenio TARABINI prende atto delle dichiarazioni del Ministro del bilancio, ribadendo che dato il carattere straordinario della spesa dovrebbe comunque consentirsi lo slittamento della copertura qualora l'approvazione definitiva non avvenisse entro il 31 dicembre 1989.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Mario D'ACQUISTO che fa presente che la VI Commissione dovrebbe approvare entro la giornata odierna il provvedimento e del Sottosegretario di Stato per le finanze Dino MADAUDO che esprime parere favorevole, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il provvedimento sia approvato entro il 31 dicembre 1989.

Proposta di legge:
MATULLI ed altri: Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (2802).
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Maurizio NOCI illustra brevemente il provvedimento sottolineando come non vi sia alcuna norma di copertura finanziaria relativa agli oneri, peraltro non quantificati, e propone di rinviare l'espressione del parere.

La Commissione concorda con la proposta di rinvio del relatore.

Disegno di legge:
Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo (4322).
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI illustra il provvedimento sottolineando come la Commissione di merito abbia modificato il testo del disegno di legge, e portando conseguentemente l'onere da 130 miliardi a 200 miliardi per il 1989.

Il ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO fa presente che il Governo aveva preannunciato il proprio parere favorevole su quei provvedimenti che erano stati già considerati ai fini della determinazione del fabbisogno del 1989; tra questi rientrano due progetti di legge all'esame della Commissione nella seduta odierna: la politica mineraria e la zootecnia. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti che prevedono la copertura sulle disponibilità relative al corrente anno, se da un lato è ovvio che vi sia al 21 dicembre una rincorsa per utilizzare delle risorse che altrimenti andrebbero in economia, dall'altro è chiaro che il Governo non può non esprimere un parere contrario. È certamente questo un discorso difficile da fare nei confronti di ministeri che hanno già lamentato la ristrettezza delle risorse ad essi assegnate, ma si tratta di un obiettivo generale che auspica sia condiviso da tutta la Commis-

sione e che dovrebbe essere compreso anche dalle Commissioni di merito.

Sulla base di tali considerazioni ritiene che possa esprimersi parere favorevole sul provvedimento solo limitatamente alla quota di 130 miliardi per l'anno 1989 in quanto già considerata dal Governo, avendo esso il 7 novembre presentato il relativo disegno di legge.

Il deputato Sergio COLONI prende atto delle dichiarazioni del ministro del bilancio, sottolineando l'opportunità che il prossimo anno, al momento della determinazione del saldo per il 1990, il Governo indichi chiaramente quali siano gli accantonamenti per tale anno che possono essere utilizzati e quali invece debbono andare in economia per rispettare l'obiettivo di fabbisogno.

Questo ai fini di una maggiore trasparenza e per mettere la Commissione bilancio in grado di conoscere esattamente, al momento in cui prende una decisione sui saldi, cosa questo implichi. Ribadendo la sua raccomandazione al Governo e prendendo atto del fatto che sui due provvedimenti che stanno a cuore al gruppo democristiano vi è un atteggiamento positivo del Governo, esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere.

Il deputato Andrea GEREMICCA ritiene necessaria una riflessione ed un ulteriore approfondimento circa la motivazione data dal Governo sul progetto di legge in esame, anche al di là della questione dell'utilizzo dei fondi 1989.

Dopo ulteriodi interventi del deputato Giorgio MACCIOTTA, del ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO, del deputato Gianni MATTIOLI, del Presidente Mario D'ACQUISTO che fa presente che al Senato è stata rinviata ogni decisione sui pareri fino all'approvazione della legge finanziaria, il relatore Aldo GREGORELLI, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro del bilancio propone di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'onere per il 1989 sia ricondotto allà quantificazione dell'originario disegno di legge del Governo – pari a 130 miliardi di lire – e siano di conseguenza ridimensionate le finalità del provvedimento.

Proposte di legge:
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (3435-3534).
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il deputato Sergio COLONI, sostituendo il relatore Aristide GUNNELLA, illustra brevemente il provvedimento, sottolineando che rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, la Commissione di merito ha portato delle modifiche dirette a ricondurre l'ambito della spesa al solo 1989, utilizzando le disponibilità dello specifico accantonamento del fondo speciale di parte capitale, previsto per il corrente esercizio finanziario. Prendendo atto delle dichiarazioni rese dal ministro del bilancio, esprime una valutazione favorevole chiedendo al Governo un chiarimento circa l'adeguatezza delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (legge quadro in materia di formazione professionale) rispetto agli oneri di cui all'articolo 8, concernente progetti di formazione e riqualificazione dei lavoratori minerari. È inoltre necessario un chiarimento circa la natura delle spese di cui all'articolo 7, comma 5 (studi e progetti di fattibilità per l'assetto ambientale) per poterne valutare la congruità rispetto alla copertura a carico di risorse di parte capitale.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che la legge n. 845 presenta disponibilità adeguate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 8, mentre non è in grado al momento di esprimere una valutazione

circa la natura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 5,

Il Presidente Mario D'ACQUISTO propone di esprimere parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti la natura dell'attività di studio e progettazione per le quali l'articolo 7, comma 5, prevede l'erogazione di contributi per garantire la congruità del finanziamento a carico di stanziamenti in conto capitale.

Il relatore Sergio COLONI concorda con la proposta di parere favorevole con osservazione del Presidente.

Il deputato Nino CARRUS concorda con la proposta di parere sottolineando che con il presente provvedimento la X Commissione propone interventi di politica mineraria che non si configurano come semplice trasferimento alle imprese, ma si inseriscono in una ottica di reindustrializzazione e di recupero ambientale. Ritiene inoltre che in quanto i programmi, gli studi ed i progetti di cui all'articolo 7, comma 5, sono strettamente finalizzati a spese di investimento, la copertura indicata può considerarsi corretta.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole con osservazione.

Disegno di legge:
Interventi urgenti per la zootecnia (3929).
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giovanni ZARRO illustra brevemente il provvedimento e propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ricorda che il ministro del bilancio ha dichiarato che il provvedimento in esame rientra tra quelli considerati dal Governo ai fini della determinazione del fabbisogno per il corrente anno. Concludendo esprime parere favorevole.

Il deputato Benedetto SANNELLA dichiara il parere contrario del gruppo comunista.

La Commissione delibera di approvare la proposta di parere favorevole del relatore sul testo della Commissione e sull'emendamento.

Emendamenti al testo unificato:
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).
(Parere alla III Commissione).

Il relatore MONACI ricorda che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole sul provvedimento con la soppressione di una norma di copertura finanziaria, che non era motivata da un testo che non comportava oneri finanziari.

La Commissione ha ora trasmesso per il parere l'articolo aggiuntivo 301. Su tale articolo aggiuntivo propone di esprimere parere favorevole a condizione che il comma 4 sia così riformulato:

« 4 ». Il funzionamento della Commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Agli oneri relativi al funzionamento della Commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

La Commissione concorda.

(La seduta sospesa alle ore 10 riprende alle ore 13,15.

Disegno di legge:
Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989 (4230).
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che nella seduta di ieri era stato sollevato il problema dell'ammissibilità dell'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione bilancio di disegni di legge di iniziativa governativa non corredati di relazione tecnica.

Al riguardo vuole sottolineare che il regolamento della Camera non ha ancora previsto, come ha fatto invece il regolamento del Senato, una norma che sancisca l'improcedibilità dei progetti di legge recanti oneri se sprovvisti della relazione tecnica prevista dall'articolo 11*ter*,comma 2, della legge n. 468 del 1978.

In via di prassi, peraltro, la Presidenza della Camera si è orientata nella stessa direzione. Tale valutazione è rigorosamente propria della Presidenza della Camera per i disegni di legge, del Governo; è della Presidenza della Commissione di merito per gli emendamenti presentati in sede legislativa.

In ogni caso, superata la fase dell'assegnazione dei disegni di legge, la procedura prevista dal regolamento per la verifica della sussistenza o meno di oneri e della relativa copertura è appunto quella del parere della Commissione bilancio. Questo è quanto, in linea di principio, gli premeva sottolineare.

Sollecita, a questo punto, il rappresentante del Governo ad integrare – se lo ritiene – gli elementi già forniti ieri alla Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Maurizio SACCONI, non può che confermare quanto già affermato ieri dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine alla insussistenza di oneri a carico del bilancio statale. Al contrario è stato valutato che il provvedimento determinerà maggiori entrate quantificabili in circa 700 miliardi.

Il deputato Benedetto SANNELLA, nell'annunciare il voto contrario del gruppo comunista, esprime forte preoccupazione per l'orientamento che la Commissione bilancio sta per adottare con l'espressione di un parere favorevole su di un testo che, come è stato unanimemente riconosciuto, determinerà minori entrate a partire dal 1990. Si tratta di una evidente forzatura che, tra l'altro, non potrà non determinare forte imbarazzo anche da parte del Presidente della Repubblica nella fase di promulgazione della legge.

Il deputato Francesco NERLI vuole sottolineare la contraddittorietà del provvedimento in esame rispetto alle indicazioni espresse in sedi comunitarie in materia di libera concorrenza: il disegno di legge implica infatti una ulteriore dilatazione della spesa fiscale che si traduce in trasferimenti alle imprese: si aggrava in tal modo la scarsa trasparenza del volume dei flussi finanziari dal bilancio statale a favore dell'impresa.

Il deputato Andrea GEREMICCA sottolinea che il gruppo comunista riteneva importante che il Governo chiarisse la propria opinione in ordine alla esigenza di corredare il provvedimento della relazione tecnica.

Ricorda che, a questo proposito, in Aula è stato sollevato il problema della mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio: al riguardo vuole per correttezza confermare che il rinvio è stato ieri deciso sul presupposto che nel caso fosse iniziata la discussione in Aula, la Commissione avrebbe avuto tutto il tempo per deliberare il parere.

Il deputato Gianni MATTIOLI rileva che è davvero difficile sostenere che in operazioni di conferimenti aziendali la

somma algebrica possa essere positiva. Con il disegno di legge sull'Enimont si realizza un'operazione di spregiudicata utilizzazione dell'articolo 81 della Costituzione e si pongono le premesse per un inevitabile contenzioso in sede comunitaria.

Il gruppo verde, pertanto, è contrario non solo al merito del provvedimento ma, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, per gli artifici contabili e giuridici cui si è ricorsi.

La Commissione, infine, accogliendo la proposta del relatore delibera di esprimere parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 3 del nuovo testo della Commissione.

La seduta termina alle 13,40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Dino Madaudo.

Disegno di legge:
Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni (Approvato dalla VI Commissione del Senato) **(4236).**
(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il presidente Franco PIRO, relatore, avverte che da parte della Commissione bilancio è stato espresso un parere favorevole a condizione che il provvedimento sia approvato entro il 31 dicembre 1989, che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole e che la Commissione affari costituzionali ha adottato la seguente decisione: nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

La Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge viene quindi posto in votazione finale, per appello nominale, risultando approvato.

La seduta termina alle 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Franco PIRO.

Proposte di legge:
Senatori TORNATI ed altri: GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferi-

che dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvato in un testo unificato dal Senato) **(3907).**

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Avendo il presidente Franco PIRO avvisato che è stata accolta la rivendica di parere rinforzato avanzata dalla Commissione nella precedente seduta, il relatore Carlo D'AMATO, illustrando il testo unificato trasmesso dalla VIII Commissione ambiente, sottolinea che all'articolo 6 è prevista l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi e la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le nuove imprese artigiane e industriali, mentre per le imprese già esistenti alla data del 18 luglio 1987 è stabilita l'esenzione dall'ILOR e la riduzione a metà dell'IRPEG e per i redditi derivanti dalla ricostruzione e dalla riattivazione degli impianti, o dalla loro trasformazione. È altresì stabilito che per i redditi prodotti dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese che abbiano optato o che erano obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria è esente dall'ILOR, dall'IRPEF e dall'IRPEG per la quota direttamente impiegata nella ricostruzione, l'ampliamento e la ricostruzione di impianti o nell'acquisto di attrezzature e macchinari. In questo caso, per ottenere l'esenzione i soggetti interessati debbono farne richiesta nella dichiarazione dei redditi, mentre per i redditi relativi al 1987 e 1988 l'agevolazione si applica sulla base di una domanda del contribuente.

Per quanto riguarda le altre forme di imposizione, è prevista l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ipotecarie e catastali per i trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi, purché tali insediamenti siano realizzati entro tre anni dall'acquisto dei terreni, nonché l'esenzione dell'INVIM per gli atti di trasferimento di proprietà di terreni soggetti a lavori di bonifica, previa certificazione delle comunità montane. È inoltre stabilita la riduzione a metà per un decennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge per l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica e del sovrapprezzo termico per le imprese che realizzino nuovi insediamenti produttivi o riammodernino quelli esistenti.

Più in generale, va rilevato che nei territori del Mezzogiorno sono previste, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, la riduzione a metà dell'IRPEG per le sole nuove iniziative produttive, mentre per i territori del centro-nord l'esenzione decennale dell'ILOR è limitata alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese industriali; infine, per quanto riguarda gli utili reinvestiti, sono previste agevolazioni con riferimento all'ILOR e limitatamente ai casi di costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti, escludendo quindi l'acquisto di attrezzature e macchinari. Emerge chiaramente, pertanto, la portata assai più ampia delle agevolazioni previste nel provvedimento in esame rispetto a quelle già vigenti, per cui sembra opportuno procedere ad una sua approfondita valutazione, anche sotto l'aspetto politico, con riferimento alle prevedibili minori entrate.

Va altresì rilevato che per la zona della Valtellina è già prevista l'applicazione dell'imposta di registro relativa alle cessioni di fabbricati e di terreni edificabili alla aliquota agevolata, del 2 per cento; sembra quindi opportuno estendere tale aliquota anche ai trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi, anziché stabilire l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Per quanto attiene ai terreni agricoli destinati a bonifica, va rilevato che la norma che si intende introdurre appare pleonastica posto che in materia esiste già un regime agevolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1972.

Sembra infine opportuno regolare con una norma transitoria i rapporti non ancora definiti, nonché stabilire con precisione il termine *ad quem* delle agevolazioni. Va infine precisato a quali soggetti tali agevolazioni sono applicabili per evitare che le piccole e medie imprese e le società artigiane ne siano escluse. In considerazione della opportunità di procedere ad alcuni approfondimenti su taluni aspetti del provvedimento in esame, si dichiara disponibile a valutare attentamente le indicazioni che perverranno dai vari gruppi al fine di esprimere un parere che raccolga un ampio consenso.

Dopo che il presidente Franco PIRO ha manifestato apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore con il suo intervento, che lascia aperta la strada a una definizione sistematica dei provvedimenti agevolativi, il deputato Eugenio TARABINI si riserva di intervenire in modo più approfondito in una successiva seduta, limitandosi per il momento a sottolineare come per la prima volta un provvedimento di agevolazione fiscale indichi la relativa copertura prevedendo altresì che l'ammontare del beneficio fiscale risulti all'entrata del bilancio dello Stato.

Proposte di legge:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento strordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis e abb.).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-ter).

LOI e COLUMBU: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

(Parere alla V Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis* del regolamento).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Franco PIRO fa presente che il Presidente della Camera ha disposto la sconvocazione delle Commissioni, e rinvia il seguito dell'esame del testo unificato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,50.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ferdinando Facchiano e il sottosegretario allo stesso dicastero Luigi Covatta.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:
Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo (4322).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).
SEPPIA ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217).
(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).
NICOLINI ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Mauro SEPPIA sospende la seduta in attesa che la Commissione bilancio esprima il prescritto parere.

(La seduta, sospesa alle 9,05 è ripresa alle 9,45).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, stante l'imminenza di votazioni in Aula, la seduta riprenderà al termine delle suddette votazioni.

(La seduta, sospesa alle 9,50 è ripresa alle 10,45).

La Commissione riprende la discussione.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole, la Commissione VIII ha espresso parere favorevole con osservazioni e la Commissione V ha espresso parere favorevole a condizione che l'onere per il 1989 sia ricondotto alla quantificazione dell'originario disegno di legge del

Governo – pari a 130 miliardi di lire – e siano di conseguenza ridimensionate le finalità del provvedimento.

Con riferimento al parere della V Commissione, ritiene incongrua e generica la condizione del ridimensionamento delle finalità del provvedimento; tra l'altro essa è già conseguente alla riduzione dello stanziamento originariamente previsto in lire 200 miliardi.

Il relatore Domenico AMALFITANO condivide le osservazioni del Presidente nel senso che il parere della V Commissione, nel rispetto delle finalità indicate dal testo unificato, vada inteso come un limite quantitativo alla prima attuazione del piano di interventi.

Il deputato Luciano GUERZONI, nel censurare l'inammissibile sconfinamento nel merito del parere della V Commissione, ritiene tuttavia che la Commissione, per approvare tale provvedimenti, non possa che adeguarsi suo malgrado al parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Luigi COVATTA ritiene che il ridimensionamento delle finalità del provvedimento risulti evidente dallo stesso titolo del testo, che fa riferimento all'avvio di un piano di interventi.

Il Presidente Mauro SEPPIA sospende brevemente la seduta per permettere che venga ulteriormente chiarita la portata del parere della V Commissione.

(La seduta, sospesa alle 10,55, riprende alle 11,10).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che alla luce dell'approfondimento effettuato, risulta confermata l'interpretazione che era stata precedentemente avanzata nel senso che il provvedimento, anche in relazione alla riduzione degli stanziamenti conseguenti al parere della V Commissione, non può, di fatto, che limitarsi ai primi interventi di quello che sarà il futuro piano organico. D'altra parte, il relatore ha preannunciato la presentazione di un apposito emendamento al titolo del testo unificato.

Poiché nella precedente seduta si era esaurita la discussione sulle linee generali, si passa alla discussione sugli articoli e sui relativi emendamenti.

All'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sopprimere al comma 1 le parole: su proposta degli I. Centrali e dell'Ufficio Centrale per i beni archivistici.
1. 15.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: Su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici *con le seguenti:* avvalendosi della collaborazione dei competenti organi dell'amministrazione.
1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: inerente *a:* ambientali *con le seguenti:* di interventi urgenti nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali.
1. 6.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: il programma *a:* obiettivi *con le seguenti:* Il programma è finalizzato:

a) all'avvio;

b) all'elaborazione;

c) al potenziamento.

1. 7.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, alla lettera a) *sopprimere l'inciso:* – pubblici e privati –.
1. 9.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, alla lettera a) *dopo la parola:* catalogazione, *inserire le seguenti:* , secondo criteri uniformi e di rigorosa metodologia scientifica,.
1. 8.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, alla lettera b) *dopo la parola:* patrimonio, *inserire le seguenti:* di cui alla lettera *a)*,.
1. 10.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

c) attuazione di interventi indilazionabili di salvaguardia del patrimonio di cui alla lettera *a);*

conseguentemente sostituire la lettera c) con *d).*
1. 11.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, anteporre alla lettera c) *la seguente:*

c) approntamento di un piano organico e attuazione di interventi urgenti per la conservazione, il riordinamento e la fruizione del patrimonio librario ed archivistico pubblico;

conseguentemente sostituire la lettera c) *con* d).
1. 12.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, alla lettera c), *sostituire le parole da:* alla tutela *a* patrimonio *con le seguenti:* al restauro, alla conservazione, alla catalogazione e al riordinamento dei beni librari ed archivistici.
1. 13.

Guerzoni.

All'articolo 1, comma 2, lettera c) *dopo la parola:* formazione *aggiungere la seguente:* aggiornamento.
1. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Per l'esecuzione del programma e per avviare un'azione permanente di inventariazione e di catalogazione, possono essere istituiti, attraverso convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni, centri regionali per il catalogo e la documentazione.
1. 5.

Nicolini, Soave, Fachin Schiavi.

All'articolo 1, al comma 5 sostituire le parole: è inviato alle competenti Commissioni parlamentari *con:* viene trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. 16.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 5, dopo la parola: parlamentari *aggiungere le seguenti:* , che possono esprimere – entro i successivi quindici giorni – un motivato parere.
1. 14.

Guerzoni.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma sesto:

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4 comma 1.
1. 3.

Seppia.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della

presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli Istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.
1. 4.

Seppia.

Il relatore Domenico AMALFITANO si dichiara perplesso sull'emendamento 1. 15 del Governo che indica una posizione diversa rispetto alle scelte compiute dal Comitato ristretto. Chiede pertanto che il Governo chiarisca meglio la portata di tale emendamento.

Il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Luigi COVATTA ribadisce anzitutto il significato complessivo del provvedimento in esame che contribuisce a ridefinire il meccanismo di programmazione del Ministero per i beni culturali e a rafforzare gli organi tecnico-scientifici del Ministero stesso. Da questo punto di vista, l'emendamento 1. 15 va inteso unicamente nel senso di evitare un'inutile specificazione di quanto già avviene.

Il deputato Renato NICOLINI, sulla base dei chiarimenti apportati, invita il Governo a ritirare l'emendamento 1. 15.

Il Presidente Mauro SEPPIA rileva che l'emendamento 1. 15 del Governo ed il successivo emendamento 1. 1 del relatore riguardano una materia delicata, trattandosi di contemperare il principio del decentramento agli Istituti centrali con il potere di programmazione che spetta al Ministro. Invita pertanto i gruppi ed il Governo a trovare una formulazione che possa contemperare al meglio tali esigenze.

Il deputato Luciano GUERZONI ribadisce la validità del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato che rappresenta un aspetto qualificante del provvedimento.

Dopo che i deputati Gianluigi CERUTI e Francesco CASATI si sono dichiarati favorevoli alla norma in questione nel testo elaborato dal Comitato ristretto che rappresenta uno sforzo equilibrato di compromesso tra le varie esigenze, il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Luigi COVATTA, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, aderisce all'invito al ritiro dell'emendamento 1. 15.

Il relatore Domenico AMALFITANO, aderendo alla volontà della Commissione di non modificare il testo elaborato dal Comitato ristretto, ritira il suo emendamento 1. 1.

Il deputato Luciano GUERZONI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1. 6 volto a perfezionare il primo comma dell'articolo 1, pur mantenendo intatte le scelte di fondo effettuate del Comitato ristretto.

Il relatore Domenico AMALFITANO si dichiara favorevole a condizione che venga eliminata la parola « urgenti ».

Avendo il deputato Luciano GUERZONI acconsentito a riformulare il suo emendamento nel senso indicato dal relatore, la Commissione lo approva, contrario il Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Guerzoni 1. 7, favorevole il relatore ed essendosi il Governo rimesso alla Commissione.

Dopo aver ritirato il suo emendamento 1. 9, il deputato Luciano GUERZONI, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1. 8 ispirato dalla necessità di ancorare l'attività di catalogazione a criteri uniformi.

Avendo il deputato Gianluigi CERUTI concordato sull'emendamento 1. 8, il relatore Domenico AMALFITANO si dichiara favorevole a condizione che esso venga riformulato prevedendo unicamente le parole « secondo criteri uniformi ».

Avendo il deputato Luciano GUERZONI riformulato il suo emendamento nel senso indicato dal relatore, la Commissione lo approva, dopo che il Sottosegretario Luigi COVATTA ha dichiarato di non opporsi.

Il deputato Luciano GUERZONI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1. 10.

Avendo il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Luigi COVATTA invitato il presentatore al ritiro ed avendo questi insistito, la Commissione approva l'emendamento Guerzoni 1. 10, contrario il relatore.

Dopo che il deputato Luciano GUERZONI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 1. 11, la Commissione, contrari il relatore e il Governo, lo respinge.

Si passa quindi all'emendamento Guerzoni 1. 12.

Il relatore Domenico AMALFITANO si dichiara contrario in quanto la coerenza del provvedimento richiede che l'urgenza vada limitata agli interventi di inventariazione e di catalogazione.

Il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Luigi COVATTA si dichiara contrario rilevando che le finalità di tale emendamento sono già contenute nel testo.

I deputati Renato NICOLINI e Sergio SOAVE si dichiarano favorevoli a tale emendamento sia pure attraverso una sua riformulazione.

Avendo il Presidente Mauro SEPPIA e il deputato Francesco CASATI ribadito la validità del testo della Commissione, ed avendo il deputato Luciano GUERZONI insistito sul suo emendamento, la Commissione lo respinge, contrari relatore e Governo.

Dopo che il deputato Luciano GUERZONI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 1. 13, la Commissione, contrari relatore e Governo, lo respinge.

Aderendo all'invito rivoltogli dal Presidente Mauro SEPPIA, il relatore Domenico AMALFITANO ritira il suo emendamento 1. 2.

Il relatore Domenico AMALFITANO invita i presentatori a ritirare l'emendamento Nicolini ed altri 1. 5 ed a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno, non ritenendo questa la sede più idonea per inserire tale modifica.

Dopo che il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Luigi COVATTA si è associato al relatore, il deputato Renato NICOLINI aderisce all'invito di ritirare il suo emendamento 1. 5 ed a trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

Dopo che il Presidente Mauro SEPPIA ha invitato il Governo a ritirare il suo emendamento 1. 16, rilevando la maggiore proprietà del testo elaborato dal Comitato ristretto, il sottosegretario Luigi COVATTA, aderendo all'invito, ritira l'emendamento 1. 16.

Dopo che il deputato Luciano GUERZONI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 1. 14, la Commissione, contrari relatore e Governo, lo respinge.

Si passa quindi all'emendamento Seppia 1. 3.

Il relatore Domenico AMALFITANO si dichiara favorevole anche se, in relazione al parere della V Commissione che ha ridotto i finanziamenti, dovrebbe forse essere rivista la percentuale indicata.

Essendosi il sottosegretario Luigi COVATTA dichiarato favorevole a tale emendamento, la Commissione lo approva e successivamente approva anche l'emendamento Seppia 1. 4, favorevoli relatore e Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo così modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.
2. 13.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui al precedente articolo 1 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1.
2. 8.

Guerzoni.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: progetti *aggiungere la seguente:* esecutivi.
2. 18.

Nicolini.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: progetti *aggiungere le seguenti:* organici eventualmente articolati in sottoprogetti.
2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2 sopprimere le parole: o tramite questi, dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. 7.

Procacci, Ceruti.

All'articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:

Il programma di cui all'articolo 1 è attuato mediante progetti. Il Ministro per i beni culturali e ambientali per la redazione dei progetti di cui sopra è autorizzato ad avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici, di enti ed organismi di ricerca, di imprese pubbliche e private secondo le procedure che verranno determinate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1;.
2. 14.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole da: i progetti *fino a:* interessanti *con le seguenti:*

2. I progetti sono presentati dai competenti organi centrali o periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tramite questi, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei beni oggetto dell'intervento.
2. 9.

Guerzoni.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole da: i progetti *a:* tramite questi, da *con le seguenti:* per la redazione dei progetti organici di cui al precedente comma gli istituti centrali e l'ufficio centrale di cui al successivo articolo 3, comma 4, si avvalgono della collaborazione degli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali competenti per materia e per territorio; possono altresì avvalersi della collaborazione di enti pubblici di ricerca nonché di.
2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, dopo la parola: progetti *aggiungere la seguente:* esecutivi.
2. 19.

Nicolini.

All'articolo 2 sostituire il comma 3 con il seguente:

I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivati dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

2. 15.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: nei progetti *fino a:* utilizzazione con le seguenti:

3. I progetti specificano le forme e i modi di utilizzazione, ove essa risulti possibile e conveniente,.

2. 10.

Guerzoni.

All'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: deve *con la parola:* può.

2. 5.

Procacci, Ceruti.

All'articolo 2, comma 3, dopo la parola: prevista *aggiungere la parola:* anche.

2. 6.

Procacci, Ceruti.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: essere prevista *aggiungere le seguenti:* ove esistente.

2. 4.

Soave, Nicolini, Fachin Schiavi.

All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole da: e previa *fino ad:* archivistici.

2. 3.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, approva, nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalità, i relativi progetti attuativi;.

2. 16.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: Il Ministro *fino a:* archivistici *con le seguenti:*

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, previa istruttoria tecnico-comparativa da parte dei competenti Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e acquisito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,.

2. 11.

Guerzoni.

All'articolo 2, comma 4, dopo la parola: approva, *aggiungere le seguenti:* , con proprio decreto,.

2. 12.

Guerzoni.

All'articolo 2, comma 5 sostituire le parole è inviato alle competenti commissioni parlamentari, *con le seguenti:* viene trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. 17.

Il Governo.

Avendo il relatore Domenico AMALFITANO invitato il Governo a ritirare l'emendamento 2. 13 in considerazione dell'orientamento espresso dalla Commissione nel mantenere il più possibile fermo il testo elaborato dal Comitato ristretto, il Sottosegretario Luigi COVATTA, aderendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 2. 13.

La Commissione approva quindi, favorevoli relatore e Governo, gli emendamenti Guerzoni 2. 8 e 2. 1 del relatore, essendosi il Governo rimessosi alla Commissione.

Dopo che il deputato Renato NICOLINI ha ritirato il suo emendamento 2. 18, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Procacci e Ceruti 2. 7.

Dopo che il sottosegretario Luigi COVATTA, aderendo all'invito del relatore, ha ritirato l'emendamento 2. 14 del Governo, il deputato Luciano GUERZONI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2. 9, sottolineando in particolare il necessario riferimento alle regioni.

Dopo che il Presidente Mauro SEPPIA ha ribadito la validità del testo originario, il sottosegretario LUigi COVATTA ritiene che l'emendamento in esame modifica totalmente la portata del secondo comma dell'articolo 2.

I deputati Sergio SOAVE e Renato NICOLINI ritengono l'emendamento in questione accettabile, previa una sua riformulazione.

Il relatore Domenico AMALFITANO propone il seguente subemendamento 0. 2. 9. 1 volto a sopprimere le parole « che abbiano la disponibilità dei beni oggetto dell'intervento ».

La Commissione approva il subemendamento del relatore e quindi l'emendamento Guerzoni 2. 9 così modificato.

Dopo che il relatore Domenico AMALFITANO ha ritirato il suo emendamento 2. 2, la Commissione approva l'emendamento Nicolini 2. 19, essendosi relatore e Governo rimessosi alla Commissione.

Avendo il sottosegretario Luigi COVATTA ritirato l'emendamento del Governo 2. 15 ed avendo i deputati Luciano GUERZONI e Renato NICOLINI dichiarato di farlo proprio, la Commissione, favorevole il relatore, lo approva: risultano così preclusi gli emendamenti Guerzoni 2. 10 e Procacci e Ceruti 2. 5 e 2. 6.

Dopo che il deputato Renato NICOLINI ha ritirato l'emendamento 2. 4 di cui è cofirmatario e dopo che il relatore Domenico AMALFITANO ha ritirato il suo emendamento 2. 3, il sottosegretario Luigi COVATTA ritira l'emendamento 2. 16 del Governo.

Il relatore Domenico AMALFITANO propone il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 4, prima delle parole: Il Ministro *aggiungere le seguenti:* Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo.
2. 20.

Il Relatore.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, l'emendamento aggiuntivo 2. 20 del relatore: risulta così precluso l'emendamento Guerzoni 2. 11 ed assorbito l'emendamento Guerzoni 2. 12.

Il sottosegretario Luigi COVATTA, aderendo all'invito del Presidente, ritira l'emendamento 2. 17 presentato dal Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo così modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sopprimere il comma 1.
3. 4.

Procacci, Ceruti.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare apposite convenzioni con idonei soggetti pubblici e privati.
3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, dopo la parola: convenzioni *sostituire il testo con il seguente:* dal Ministero per i beni culturali e ambientali, compresi i suoi organi periferici, con le regioni e con idonei soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
3. 9.
Guerzoni.

All'articolo 3, comma 1, aggioungere in fine, di seguito, le seguenti parole: A tal fine, nel decreto di approvazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 4, vengono indicate le procedure di formalizzazione delle convenzioni, i requisiti di idoneità dei soggetti per le diverse tipologie d'intervento, il contenuto e la forma dei controlli, nonché le cause di risoluzione da parte dell'amministrazione pubblica stipulante.
3. 7.
Guerzoni.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.
3. 5.
Procacci, Ceruti.

All'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole: debbono prevedere l'impiego preferenziale *con le parole:* possono prevedere l'impiego.
3. 6.
Procacci, Ceruti.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: attività di catalogazione *con le seguenti:* una documentata attività retribuita di catalogazione.
3. 10.
Nicolini.

Al comma 2, sostituire le parole: che abbia svolto, *con le seguenti:* che certifichi di aver svolto anteriormente al 1° dicembre 1989.
3. 3.
Nicolini, Fachin Schiavi, Soave.

All'articolo 3, comma 2, inserire dopo la parola impiego, *le seguenti:* , a parità di titoli specifici.
3. 8.
Guerzoni.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: per almeno 18 mesi non consecutivi.
3. 11.
Nicolini.

All'articolo 3, comma 4, dopo la parola bibliografiche *aggiungere le seguenti:* e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive competenze sovrintendono e coordinano.
3. 2.
Il relatore.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Procacci e Ceruti 3. 4.

Dopo che il relatore Domenico AMALFITANO ha ritirato il suo emendamento 3. 1, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Guerzoni 3. 9.

Avendo il deputato Luciano GUERZONI raccomandato l'approvazione del suo emendamento 3. 7, e avendo il deputato Renato NICOLINI dichiarato di condividerne le finalità, la Commissione, contrari relatore e Governo, lo respinge.

Sono successivamente respinti dalla Commissione, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Procacci e Ceruti 3. 5 e 3. 6.

Aderendo all'invito al ritiro rivoltogli dal relatore, – invito motivato dall'esigenza di non ritardare l'approvazione del provvedimento quale si determinerebbe in conseguenza del necessario invio degli emendamenti per il parere alla Commissione XI – il deputato Renato NICOLINI acconsente a ritirare i suoi emendamenti

3. 3 e 3. 10 e a trasformarli in un ordine del giorno.

Dopo che il deputato Luciano GUERZONI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 3. 8, la Commissione, contrari relatore e Governo, lo respinge.

Avendo il deputato Renato NICOLINI, aderendo all'invito del relatore, ritirato il suo emendamento 3. 11, la Commissione approva quindi, favorevole il Governo, l'emendamento 3. 2 del relatore e, successivamente, l'articolo 3 nel testo così modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'articolo 4 è stato presentato il seguente emendamento, volto ad ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio:

All'articolo 4, comma 1, sostituire la cifra 200 *con la seguente* 130.
4. 1.

Il Relatore.

La Commissione approva, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore e successivamente l'articolo 4 così modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

« Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della Carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi ».
Tit. 1.

La Commissione, favorevole il Governo, approva la riformulazione del titolo proposta dal relatore.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La VII Commissione

impegna il Governo

a predisporre nel quadro della razionale utilizzazione dei beni rinvenienti prodotti dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in piano unitario di fruizione e valorizzazione dei beni culturali risultante dal complesso dei progetti.
0/4322/1/7.

Fachin Schiavi.

La VII Commissione

in considerazione dell'importanza dei lavori realizzati dalla sopraintendenza archeologica di Roma, anche come qualità scientifica, in base ai finanziamenti disposti dalla legge n. 92 del 1981, conosciuta come « Legge Biasini », forse l'unico esempio legislativo che ha consentito un intervento programmato a vantaggio del patrimonio archeologico, e del fatto che ormai da due anni questa legge è priva di finanziamenti, circostanza che rischia di pregiudicare gli stessi lavori fin qui realizzati, che hanno bisogno di una costante manutenzione fino a quando non verranno rimosse le molteplici cause che determinano l'inquinamento atmosferico della città di Roma,

impegna il Governo

al rifinanziamento urgente della citata legge n. 92 fin dall'anno 1990.
0/4322/2/7.

Nicolini.

La VII Commissione

impegna il Governo

affinché per l'esecuzione del programma e per avviare un'azione permanente di inventariazione e di catalogazione, possano essere istituiti, attraverso convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambien-

tali e le regioni centri regionali per il catalogo e la documentazione; ed affinché l'impiego preferenziale di cui al comma 2 dell'articolo 3 operi per il personale che certifichi di aver svolto anteriormente al 1° dicembre 1989, una documentata attività retribuita di catalogazione od intervento sui beni culturali.
0/4322/3/7.

Soave.

Avendo il Sottosegretario Luigi COVATTA dichiarato di accoglierli, i presentatori non insistono per la votazione.

Dopo aver autorizzato il Presidente al coordinamento formale del testo, la Commissione approva infine con votazione nominale il provvedimento.

La seduta termina alle 12,30.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 14,55. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno e proposta di legge:
Nuove disposizioni in materia di politica mineraria (3435).
(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).
CHERCHI ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3534).
(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione procede alla discussione degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che sul testo unificato dei progetti di legge la I Commissione ha espresso parere nella formula del nulla osta e che su quello successivamente modificato per tenere conto della presentazione dei documenti di bilancio la V Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione e la XI Commissione parere favorevole.

Il relatore Umberto CORSI riferisce sui progetti di legge richiamandosi alle considerazioni svolte nel corso del precedente esame dei progetti di legge in sede referente e dà quindi conto degli emendamenti, di natura esclusivamente formale, che presenta al testo unificato dei progetti di legge.

La Commissione passa all'esame degli articoli del testo unificato dei progetti di legge, elaborato in sede referente nella seduta dell'8 novembre scorso, assunto come testo base.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 1 sono presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: metallurgici, di favorire *con le seguenti:* metallurgici, e di favorire.
1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: Paese, indica *con le seguenti:* Paese, e indica.
1. 2.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che il relatore Umberto CORSI ne ha raccomandato l'approvazione, la Commissione approva gli emendamenti 1. 1 e 1. 2 del relatore. Approva, quindi, l'articolo 1 del testo unificato, come modificato dagli emendamenti ora approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 2 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1, *sono aggiunte le seguenti:* ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera, *e conseguentemente sopprimere dopo la parola:* presenta *le parole:* entro i tre mesi successivi.
2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica *con le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: intraprendere da parte delle amministrazioni *con le seguenti:* intraprendere da parte delle amministrazioni dello Stato.
2. 3.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e che il relatore Umberto CORSI ne ha raccomandato l'approvazione, la Commissione approva gli emendamenti 2. 1, 2. 2 e 2. 3 del relatore e l'articolo 2 come modificato dagli emendamenti approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 3 del testo unificato sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 sostituire l'alinea ed il primo capoverso fino alle parole: la parola geominerari *con le seguenti parole:* 1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, sostituire la parola « geominerari ».
3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo capoverso fino alle parole: dalla data suddetta *con le seguenti parole:* 2. All'articolo 10, terzo comma, della citata legge n. 752 del 1982, il secondo periodo.
3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire nel terzo capoverso le parole: c) all'articolo 11 *con le seguenti parole:* 3. All'articolo 11 della citata legge n. 752 del 1982.
3. 3.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire il quarto capoverso fino alle parole: secondo comma, le parole: *con le seguenti parole:* 4. All'articolo 13, secondo comma, della citata legge n. 752 del 1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole.
3. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente: 5. L'articolo 15 della citata legge n. 752 del 1982, come modificato da ultimo dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.
3. 5.

Il Relatore.

All'articolo 3, il sesto capoverso fino alle parole: 3 ottobre 1987, n. 399 *è sostituito con le seguenti:* 6. All'articolo 17 della citata legge n. 752 del 1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3.
3. 6.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, sesto capoverso , dopo le parole: fissati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, *aggiungere le seguenti:* possono essere concessi *e sopprimere, nello stesso capoverso, dopo le parole:* indicati dal CIPE, *le parole:* possono essere concessi.
3. 7.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, le parole: attività minerarie, per la realizzazione *sono sostituite dalle seguenti:* attività minerarie, o per la realizzazione.
3. 8.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: cessione dell'oggetto del finanziamento *con le seguenti:* cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento.
3. 9.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dopo che il relatore Umberto CORSI ne ha raccomandato l'approvazione, la Commissione approva gli emendamenti 3. 1, 3. 2, 3. 3, 3. 4, 3. 5, 3. 6, 3. 7, 3. 8 e 3. 9 del relatore e l'articolo 3 come modificato dagli emendamenti ora approvati.

Avendo la Commissione approvato gli articoli 4 e 5 del testo unificato, il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 6 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: articolo 1, comma 2, *con le seguenti:* articolo 1, comma 1,.
6. 1.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* di cui all'articolo 5, secondo comma,.
6. 2.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 e che il relatore Umberto CORSI ne ha raccomandato l'approvazione, la Commissione approva gli emendamenti 6. 1 e 6. 2 del relatore e l'articolo 6 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Avendo la Commissione approvato gli articoli 7, 8 e 9 del testo unificato, il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 10 è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 7, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* da parte di uno o più contitolari.
10. 1.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole sull'emendamento 10. 1 e che il relatore Umberto CORSI ne ha raccomandato l'approvazione, la Commissione approva quindi l'emendamento 10. 1 del relatore e, successivamente, l'articolo 10 come modificato dall'emendamento ora approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 11 del testo unificato.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA ha annunciato che il gruppo verde si asterrà nella votazione finale, la Commissione approva con votazione nominale il testo unificato dei progetti di legge nn. 3435 e 3534.

La seduta termina alle 15,10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9,20. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Cadario a presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

(Esame e conclusione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15 della delibera del commissario del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635, e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Su tale proposta di nomina, che riguarda il dottor Giuseppe Cadario, propone di esprimere parere favorevole in quanto, come anche emerge dal *curriculum* del candidato, questi risulta particolarmente idoneo ad assolvere i compiti connessi con tale carica grazie alla esperienza acquisita in altri impegnativi incarichi come quello di presidente della SIPAF SpA, di membro del consiglio di amministrazione della ITALTEL, di amministratore delegato della società immobiliare UNITAS.

Il deputato Francesco SAMÀ preannuncia l'astensione del gruppo comunista che non significa tanto un giudizio negativo sul candidato, quanto la non condivisione di nomine che spesso rispondono a una mera logica spartitoria.

Il deputato Fortunato BIANCHI preannuncia il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Giuseppe Cadario a presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

La seduta termina alle 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice.

Disegno di legge:
Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (Approvato dalla II Commissione del Senato) **(3963).**
(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dal momento che non sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,5.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Interviene il ministro della sanità, Francesco De Lorenzo.

Disegno e proposte di legge:
Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).
STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).
RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità sociosanitarie locali (1107).
(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).
ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

Il Presidente Giorgio BOGI comunica che il Presidente della Camera ha sconvocato tutte le Commissioni fino al termine della seduta dell'Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell'esame e convoca immediatemente l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 9,40.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 21 dicembre 1989, ore 10,45. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Disegno di legge:
Interventi urgenti per la zootecnia (3929).
(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI ricorda che sono stati espressi i pareri delle Commissioni consultive, e in particolare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole senza osservazioni né condizioni sul testo ad essa trasmesso e sull'emendamento del Governo già approvato in linea di principio.

Risultano presentati i seguenti emendamenti, oltre all'emendamento 5. 1 del Governo, come subemendato nella precedente seduta, e approvato in linea di principio:

All'articolo 3, comma 4, le parole: di un gruppo di tre esperti *sono sostituite dalle parole:* di un gruppo di sei esperti, di cui tre in materia di valutazione di impatto ambientale e tre in materia.
3. 1.

Grosso.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), *dopo le parole:* imprese di allevamento, *sono inserite le parole:* anche al fine di adeguamento alle normative di protezione ambientale o di riduzione dei fattori inquinanti.
4. 1.

Grosso.

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

2. Il Comitato riserva una quota pari al 5 per cento dei fondi disponibili per gli interventi di ristrutturazione delle imprese di allevamento a fini di riduzione degli elementi inquinanti e una

quota pari a un ulteriore 5 per cento per gli interventi di ristrutturazione di imprese di macellazione a fini di adozione di sistemi idonei a modernizzare i mezzi di abbattimento, per la riduzione per quanto possibile delle sofferenze degli animali.

4. 2. Grosso.

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

2. Il Comitato riserva una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati, a soggetti operanti nel mezzogiorno.

4. 3. Diglio.

La Commissione approva gli articoli 1 e 2, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Dopo illustrazione da parte del deputato Gloria GROSSO del proprio emendamento 3. 1, questo viene respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

L'onorevole Gloria GROSSO illustra quindi i suoi emendamenti all'articolo 4, osservando in particolare come l'emendamento 4. 2 risponde ad esigenze obiettive che potrebbero ben essere accolte anche dalla maggioranza.

Il deputato Pasquale DIGLIO illustra il suo emendamento 4. 3, rilevando che il 20 per cento in esso proposto è anche riduttivo, ma rappresenta pur sempre un minimo elemento di certezza.

Dopo che il relatore Guido MARTINO e il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste, Romeo RICCIUTI, si sono dichiarati contrari agli emendamenti presentati, avendo quest'ultimo anche invitato il presentatore dell'emendamento 4. 3 a ritirarlo, il deputato Pasquale DIGLIO insiste sul proprio emendamento 4. 3.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i deputati Francesco BRUNI, che rileva come il provvedimento abbia una sua impostazione che può essere incongruo modificare, Guido MARTINO, che ritiene non confacente al provvedimento una riserva rigida di quote finanziarie, Lino Osvaldo FELISSARI, che sottolinea il disagio del PCI sul provvedimento in esame, Carmine NARDONE, che richiama le esigenze del Mezzogiorno, e ancora il deputato Francesco BRUNI, che si dichiara favorevole a nome del gruppo democristiano all'emendamento 4. 3 per evitare ulteriori dilazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4. 1 e 4. 2 e approva l'emendamento 4. 3 e l'articolo 4 come modificato.

Viene di seguito approvato l'emendamento del Governo 5. 1 come subemendato nella precedente seduta, l'articolo 5 come modificato, e quindi gli articoli 6, 7 e 8, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Elena MONTECCHI dichiara il voto contrario del gruppo comunista, rilevando che il provvedimento ha come logica più quella di un ripiano di *deficit* di particolari aziende che quella di attivare azioni di risanamento. Inoltre manca ancora il piano carni, e permane il dissenso del gruppo comunista su varie questioni, come quella della società per azioni, rispetto alla quale fa presente che si tratta di un'operazione che non può essere spacciata per un sistema di accelerazione della spesa (e ricorda che qualcuno ha anche parlato di un sistema finalizzato a sottrarsi al controllo della Corte dei conti).

Il deputato Gloria GROSSO lamenta l'indisponibilità del Governo e della maggioranza di fronte a proposte di modifica fondate su ragioni obiettive e su importanti valori ambientalistici. Per tali ragioni dichiara il proprio voto contrario.

La Commissione approva quindi, con votazione finale palese nominale, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle 11,45.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE IV

DIFESA

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE FERMO MINO MARTINAZZOLI, IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIETRO PAOLO CACCIA**

INDI

DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

Audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza:

Zanone Valerio, *Presidente* 57, 63

Caccia Pietro Paolo, *Presidente* 61

Gasparotto Isaia 62, 63

La Valle Raniero 58, 62, 63

Martinazzoli Fermo Mino, *Ministro della difesa* 57, 58, 62, 63

Pellegatta Giovanni 63

Tassone Mario 62

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

Audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento della Camera, i gruppi verde e federalista europeo hanno chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

Ringrazio il ministro della difesa per aver accolto il nostro invito e gli do la parola per una esposizione sui problemi relativi all'*iter* della riforma della legge sull'obiezione di coscienza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Vorrei innanzitutto confermare, anche se risulta piuttosto pleonastico, l'intenzione del Governo di dare la propria adesione all'esame, in sede legislativa, del provvedimento di riforma dell'obiezione di coscienza, già definito da questa Commissione in sede referente.

Come ho riferito in precedenza, ritengo utile dar conto – e vi ringrazio per aver fornito l'occasione di farlo – di un lavoro complesso e di alcune ipotesi e congetture emendative al testo formulato dalla Commissione difesa in sede referente, con riferimento, da un lato, alla sentenza della Corte costituzionale, e, dall'altro, soprattutto alla volontà di rendere più esauriente il modello elaborato dalla stesa Commissione difesa, nel senso di verificare se sia possibile giungere alla completa definizione di un servizio civile vero e proprio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VALERIO ZANONE

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* La sentenza n. 470 della Corte costituzionale ha costituito, credo, un'ulteriore tappa nell'evoluzione della disciplina dell'obiezione di coscienza al servizio militare nell'ordinamento italiano. Dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva, da un lato, la maggior durata del servizio militare non armato rispetto al servizio di leva e, dall'altro, una durata superiore di otto mesi del servizio civile, la Corte ha rinnovato l'invito al legislatore a porre fine alla situazione di incertezza legata alla mancata istituzione del servizio civile nazionale. La ormai indilazionabile presenza di tale servizio, è nel contempo, richiesta da parte della Corte con la stessa ammissione di una maggiore durata del servizio civile collegata all'acquisizione di conoscenze teoriche e di capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti il suo svolgimento.

Ricordo per inciso che la sentenza della Corte fa riferimento, come peraltro dovuto, a due diverse situazioni per quel che riguarda la difformità della durata.

In particolare, al servizio militare non armato, in ordine al quale molto concisamente la Corte spiega che non esistono ragioni organizzative, ambientali e qualitative tali da comportare una differenziazione della sua durata rispetto a quella del servizio militare; mentre invece il ragionamento è più complesso, e con esiti diversi, per quel che riguarda il servizio civile alternativo.

Mi pare quindi che si imponga, se possibile in tempi brevi, la definizione di un nuovo testo sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile tale da ovviare alla situazione di massima incertezza e da corrispondere al severo monito del giudice costituzionale.

Credo, tra l'altro, che il punto di partenza che non può in nessun modo, dal mio punto di vista, non essere riconsiderato in termini critici, sia il lavoro prezioso svolto dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, sfociato nel testo unificato delle proposte di legge nn. 436, 567, 966, 1203, 1878, 1946 e 2655, ed approvato in sede referente il 20 aprile scorso.

Rispetto a questo lavoro, gli emendamenti che avrei intenzione di sottoporre all'attenzione della Commissione si pongono in funzione integrativa e complementare, al fine di meglio aderire allo spirito ed alla lettera della pronuncia della Corte costituzionale.

L'idea ispiratrice delle proposte emendative è rappresentata dall'opportunità di configurare i due servizi, quello militare di leva e quello civile, senza dimenticare per completezza quello militare non armato, sul quale peraltro andrebbe affrontata una riflessione approfondita che non ho, per il momento, assunto, perché ci troviamo di fronte alla constatazione di un'ipotesi astratta che non è in nessun modo frequentata. Mi chiedo, pertanto, se convenga ancora mantenere una tripartizione che non sembra, nella realtà, trovare qualche corrispondenza di adesione.

RANIERO LA VALLE. Infatti, l'avevamo eliminata nel progetto di legge.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Si ipotizzano due servizi, militare e civile realmente alternativi e congruamente bilanciati quanto ad oneri reciproci al fine di meglio consentire una comparazione « univoca e precisa » (sono i due aggettivi usati dalla Corte costituzionale).

Ciò premesso, una delle linee di proposte emendative del Governo si riferisce alla parte in cui si dà rilievo alle particolari caratteristiche della prestazione del servizio militare, prevedendo apposite indennità integrative per la paga del soldato, idonee a bilanciare la particolare situazione giuridica del militare sottoposto ad un regime disciplinare e penale del tutto peculiare.

Nella stessa direzione appare orientata la proposta di sopprimere taluni benefici oggi goduti da alcune categorie di obiettori di coscienza, come ad esempio il controvalore del vitto e del casermaggio.

Dall'altro lato, si configura l'obbligo per gli obiettori ammessi al servizio civile di partecipare ai corsi generali ed a quelli speciali di preparazione al servizio stesso, collegando la frequenza a tali corsi alla maggior durata del servizio civile rispetto a quello di leva. La proposta del Governo, a tale proposito, è di assumere, con le motivazioni successivamente addotte dalla Corte costituzionale, la differenziazione dei tre mesi tra il servizio civile e quello militare, come previsto nella proposta della Commissione, peraltro precedente alla sentenza della Corte stessa.

Si prevedono, inoltre, strumenti che consentono una disciplina ed una verifica puntuali da parte del Dipartimento del servizio civile nazionale circa la consistenza e le modalità della prestazione del servizio.

Si precisano poi i rapporti tra il Dipartimento del servizio civile e gli enti convenzionandi, nonché i requisiti che devono sussistere in capo a questi ultimi, ivi compresa l'idoneità organizzativa a svolgere i previsti corsi speciali di formazione del servizio civile.

Si prevede infine una disciplina generale dei diritti e dei doveri degli obiettori ed una più particolareggiata concernente la comminabilità ai medesimi soggetti delle sanzioni disciplinari, della diffida, della sospensione cautelare, della decadenza, la cui delicatezza e suscettibilità intorno all'ipotesi di far venir meno il diritto all'obiezione richiede che sia la legge stessa a prefigurarne presupposti e procedure.

Altri emendamenti cercano di dare maggior rilievo formale all'impostazione su enunciata. Per esempio, all'articolo 1, comma 1, proponiamo che si recepisca la chiara indicazione della Corte verso due regimi più che sostitutivi, alternativi.

Altre proposte di modifica valgono ad eliminare talune disarmonie, per esempio la proposta di soppressione della verifica delle domande da parte del Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza, che ha un compito di accertamento, limitata all'esame, senza discrezionalità, delle cause ostative tassativamente elencate – come noi vorremmo – all'articolo 2 del testo unificato: al riguardo, penso che « ingaggerò » una battaglia con l'onorevole La Valle, in quanto proporremo di reintrodurre, come presupposto ostativo, la titolarità di licenze, le autorizzazioni relative alle armi comuni da sparo per uso di caccia o sportivo; inoltre, l'accertamento di elementi, che sono puramente oggettivi, non necessita del giudizio della Commissione, in quanto basta che questi siano verificati dall'attività dei consigli di leva. Non si tratterebbe di una valutazione dei moventi soggettivi, peraltro già oggi fonte di notevole difficoltà e di aggravi giurisprudenziali in ordine ai limiti e alla puntualità di questi giudizi, ma si tratta piuttosto di verificare semplicemente la sussistenza o meno dei presupposti oggettivi. In altri termini, credo che, in luogo della commissione prevista dal provvedimento della Camera, si possano ricercare strumenti più rapidi ed elastici di valutazione.

I nostri emendamenti, infine, danno conto di sopravvenienze normative giurisprudenziali incidenti indirettamente sulle disposizioni in esame. Per esempio, saremmo orientati a proporre all'articolo 15, comma 1, il recepimento – anche per il reato di rifiuto al servizio civile – delle pene edittali risultanti dalla sentenza n. 409 del 1989 della Corte costituzionale. È noto ai commissari che tale sentenza ha determinato, nella giurisprudenza dei tribunali militari, una visibile e notevole reattività. La Corte, con un procedimento per la verità assai discusso in dottrina e in giurisprudenza, quello cioè delle sentenze ablative additive è intervenuta sulla previsione della sanzione penale (che va da un minimo di due ad un massimo di quattro anni) per la violazione degli obblighi stabilita dall'articolo 8 dell'attuale provvedimento sull'obiezione di coscienza, difformemente da quella prevista dal codice penale militare di pace (che va da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni) per il reato di mancanza alla chiamata. Questa differenziazione si è motivata con la circostanza che, mentre la violazione della norma del codice penale comporta che, scontata la pena, l'interessato debba ugualmente svolgere il servizio militare, l'attuale provvedimento sull'obiezione di coscienza sancisce che, una volta scontata la pena, l'obbligo militare sia considerato assolto. Intervenendo su tale punto la Corte costituzionale ha cancellato una parte della norma e ricostruito la sanzione (il cosiddetto procedimento additivo), spiegando che anche per le violazioni previste dall'attuale provvedimento sull'obiezione di coscienza vale la sanzione di cui all'articolo 156 del codice penale militare di pace (che va da sei mesi a due anni).

Di fronte a questa statuizione, le reazioni della giurisprudenza militare pur se diverse, sono connotate da una forte reattività. Per esempio, vi sono sentenze del tribunale militare di Roma – formalmente più adesive rispetto al dettato della Corte costituzionale – che utilizzano un procedimento di costruzione della sanzione diverso da quello seguito in passato, allorché la pena edittale era più alta. Quando la pena edittale era più alta, il tribunale militare di Roma considerava le atte-

nuanti generiche e qualche volta, i motivi di particolare valore morale e sociale, per cui si comminava il minimo della pena. Ora, essendo stata ridotta la pena in astratto, non si consentono più le attenuanti generiche; poiché non rilevano più i particolari valori di carattere morale e sociale, si arriva anche a sostenere che si tratta di reati di particolare gravità, con sintomi di pericolosità, raggiungendo così gli stessi risultati di prima.

Vi sono poi alcune ordinanze, soprattutto quella del tribunale di Torino, che in questa manipolazione della Corte hanno riconosciuto ulteriori profili di illegittimità costituzionale, rimettendo alla Corte stessa nuovamente la questione.

Vi sono altresì delle sentenze, come quella recente del tribunale di La Spezia, che, a mio avviso, sono le più premeditate per dimostrare clamorosamente ostilità nei confronti del pronunciamento della Corte costituzionale. In esse si assume la legittimità, da parte della Corte, del procedimento cosiddetto ablativo di dichiarazione di incostituzionalità di una parte della norma. Il tribunale di La Spezia, riferendosi ad autorevole giurisprudenza anche della Corte di cassazione, rileva invece che la Corte non potrebbe dar luogo al procedimento cosiddetto additivo perché si configurerebbe una violazione della norma sulla libertà di interpretazione dei giudici e, comunque, si tratterebbe di un riferimento normativo assolutamente improprio. Si prende, quindi, atto che una parte della legge è stata abrogata; che è stata « inventata » una sanzione che non si poteva « inventare », dichiarando non punibili gli imputati del reato. Mi sembra questa un'evidente volontà di manifestare un dissenso nei confronti della sentenza della Corte.

Ammesso che l'*iter* di approvazione del testo redatto dal Comitato ristretto in materia di obiezione di coscienza fosse rapido – anche se ritengo abbastanza dubitabile tale ipotesi – , credo che potremmo cogliere tale occasione per risolvere una controversia giurisprudenziale che altrimenti sarebbe destinata a protrarsi a lungo. In sostanza, la proposta del Governo è quella di prevedere, in tale provvedimento, che le sanzioni per le violazioni dei reati previsti in tema di obiezione di coscienza siano esattamente quelle indicate dalla Corte costituzionale: la pena prevista dall'articolo 156 del codice penale militare di pace.

Per un altro aspetto mi è sembrato giusto tener conto dell'esigenza di raccordare la procedura per questi reati con la disciplina del nuovo codice di procedura penale che, almeno per alcuni aspetti, ha rilievo nella materia in esame.

Già tempo addietro il ministro Zanone aveva incaricato una commissione, assai autorevole, di predisporre un testo contenente le correzioni coerenti rispetto al nuovo codice di procedura penale. Il lavoro di tale commissione è stato compiuto, per cui è in fase di consultazione presso l'esecutivo la possibile presentazione in Parlamento di una proposta ispirata ad una linea integrativa più esauriente rispetto alle novità indotte dal nuovo codice di procedura penale, anche nella materia di competenza dei tribunali militari. Su tale aspetto sono interessato ad ascoltare il pensiero degli onorevoli parlamentari perché, anche a livello di esecutivo, si ritiene che forse varrebbe la pena cimentarsi in un tentativo più ambizioso di procedere alla correzione di alcune norme del delitto penale sostanziale, ivi compresa l'esigenza di manifestare gesti di coerenza rispetto ad un ordine del giorno, recentemente approvato dalla Camera, riferito all'abolizione della pena di morte anche nel codice penale militare di guerra.

Signor presidente, onorevoli deputati, sono queste in sintesi le indicazioni circa gli obiettivi che mi ero proposto. Debbo aggiungere che ho predisposto uno schema di possibili emendamenti al testo sull'obiezione di coscienza redatto dal Comitato ristretto di questa Commissione. Uso una sintassi molto condizionata in quanto si tratta di indicazioni su alcune delle quali non ho ancora raggiunto una convinzione definitiva. La Commissione si renderà certamente conto che un'operazione del genere coinvolgerebbe l'esigenza

– che non è affatto paralizzante sui lavori della Commissione – di avere una concertazione più ampia nell'ambito governativo. È chiaro, infatti, che quando si parla della previsione di un servizio civile – previsione che abbiamo confermato, con riferimento ad un dipartimento da costituire presso la Presidenza del Consiglio – si pone l'esigenza che altri responsabili di dicastero possano avere conoscenza di tali proposte.

Se il presidente lo consente, darei conto alla Commissione delle possibili proposte di emendamento al testo redatto dal Comitato ristretto.

Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « obblighi di leva prestando », si propone di sopprimere le parole: « in sostituzione del servizio militare ».

Alla fine dell'articolo 1, inoltre, si propone di aggiungere il seguente comma: « I cittadini possono altresì optare per la prestazione di un servizio militare non armato. Tale servizio si svolge secondo le stesse modalità e la stessa durata del servizio militare di leva, ad eccezione dell'addestramento all'uso delle armi e dell'impiego delle medesime, ed è disciplinato dalle disposizioni della presente legge, in quanto applicabili ». Tale comma aggiuntivo, naturalmente, avrebbe un senso solo nel caso in cui la Commissione decidesse di mantenere il servizio militare non armato, sul che, vi confesso, avrei forti dubbi; si tratta proprio di uno dei punti della mia ulteriore riflessione.

Dopo il secondo comma, si propone, quindi, di aggiungere il seguente terzo comma: « Sono altresì destinati al servizio civile i cittadini esuberanti rispetto alle esigenze di reclutamento delle forze armate e quelli in possesso di un insufficiente profilo fisio-psico-attitudinale ai fini del servizio militare, purché idonei al servizio civile ».

Con tale norma si porrebbe un limite alla condizione per la quale vi sono dei giovani, i quali, non essendo portatori di idoneità al servizio militare, in sostanza sono assolti da qualsiasi obbligo, mentre sarebbero fisicamente in condizione di svolgere il servizio civile. Non si vede per quale motivo si debba mantenere questa riserva di disimpegno che, a mio avviso, non trova alcuna motivazione.

All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, si propone di sopprimere l'espressione « al secondo ed ».

Mentre all'articolo 4 si propone di sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizione e non può essere revocata. Essa deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della definizione della medesima, la chiamata alle armi resta per loro sospesa, sempre che la domanda sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili ».

Si propone, inoltre, di sopprimere l'intero articolo 5, per le ragioni che ho precedentemente illustrato.

PAOLO PIETRO CACCIA. Mi scusi, signor ministro, quando è stato posto il problema del servizio militare non armato si è sottolineato giustamente che tale terza ipotesi non esiste, nella realtà. La Commissione ha tuttavia posto la questione relativa al Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza in considerazione del fatto che spesso, nella realtà, è difficile per chi presenta una domanda individuare un interlocutore vero e preciso. È questo il motivo per cui abbiamo posto il problema del Consiglio nazionale: perché si sappia con certezza qual è il luogo in cui il cittadino può verificare quale esito abbia avuto la sua domanda. Lo scopo, in sostanza, era quello di attribuire certezza ad un diritto.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* La ringrazio per tale chiarimento, onorevole Caccia, tuttavia è ovvio che quelle da me illustrate sono, al momento, soltanto proposte di modifica, che non a caso vengono sottoposte alla valutazione della Commissione. La soppressione dell'intero articolo 5 rientra nella concezione di fondo di semplificare notevolmente il testo.

Per quanto riguarda l'articolo 6, si propone di sostituire il comma 1 con uno diverso che reciti: « Il ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva » – si tratta di un corollario della proposta di sopprimere l'articolo 5 – « circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario, ne decreta la reiezione, motivandola ».

La proposta di modifica relativa all'articolo 7 consiste nella sostituzione del comma 1 con il seguente: « I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge hanno diritto alla stessa paga del militare di leva, con esclusione di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità. Il periodo di servizio sostitutivo civile è valido, altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. Ai militari in servizio di leva, in aggiunta al trattamento economico complessivo di pertinenza, vengono attribuite un'indennità militare ed un'indennità operativa di base corrispondenti, rispettivamente, alla misura del 50 per cento e del 20 per cento della paga loro spettante ».

RANIERO LA VALLE. Mi scusi, signor ministro, ma l'ultimo periodo non mi sembra attinente al contenuto della legge. Lo aggiungiamo soltanto per far capire che tali indennità non sono concesse agli obiettori ?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Infatti, onorevole La Valle, non vi è attinenza. Se il suo appunto è di carattere formale, non mi sento di prenderlo in considerazione, dal momento che sono stato membro del Parlamento per vent'anni ed ho visto persino inserire norme relative alle università nel testo di leggi che si occupavano delle conseguenze dei terremoti. Quindi, per la verità, non mi sentirei di nutrire alcuna preoccupazione dal punto di vista estetico-formale.

MARIO TASSONE. Vorrà dire che, per punizione, quelli con le stellette li manderemo in un *lager.*

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* All'articolo 9, la lettera *c)* del comma 2 verrebbe così modificata: « promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, sia organizzando, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettuazione e lo svolgimento dei corsi speciali di preparazione al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionate, di cui al successivo articolo 10, comma 4 ».

ISAIA GASPAROTTO. In pratica, si tratta di stabilire l'obbligo di un'attività di preparazione.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Sì. Questa, inoltre, può essere gestita o direttamente dal dipartimento, oppure dagli enti e dalle organizzazioni richiamati.

ISAIA GASPAROTTO. Pertanto, gli enti e le organizzazioni che fruiscono dell'attività degli obiettori sono anche tenuti ad organizzare tali corsi.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Esatto. Al dipartimento spetta, inoltre, il compito di controllare

l'effettuazione dei corsi della cui organizzazione non si occupa direttamente.

Sempre al comma 2 dell'articolo 9, la lettera *d)* verrebbe modificata nel modo seguente: « *d)* verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera *b)*, sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionate, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio ».

Allo stesso articolo 9, si propone inoltre di sopprimere la lettera *g)* del comma 2 e di modificare la lettera *b)* del comma 3 nel modo seguente: « *b)* entro i 4 mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera *a)*, approva il regolamento di cui alla lettera *h)* del precedente comma, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

PRESIDENTE. Mi scuso con il ministro Martinazzoli, ma sono costretto a sospendere la seduta a causa delle concomitanti votazioni che si stanno svolgendo in Assemblea.

Proporrei di invitare il ministro a consegnare alla Commissione il fascicolo relativo alle proposte di modifica in esame, per consentirci di prenderne conoscenza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Concordo pienamente con la proposta del presidente.

ISAIA GASPAROTTO. Proporrei invece di chiedere al ministro di completare, se possibile, i nostri lavori al termine della seduta dell'Assemblea, o comunque in giornata.

PRESIDENTE. Potremmo aggiornare i nostri lavori al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

GIOVANNI PELLEGATTA. A mio avviso, sarebbe preferibile rinviare la seduta ad altra data, anche per consentire a tutti i commissari di studiare il testo delle modifiche proposte dal ministro, prima di dare inizio al dibattito.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Non mi è possibile riprendere l'audizione nel corso della giornata odierna. Sarei pertanto disponibile a consegnare il testo al presidente, ma con l'avvertenza, rivolta a tutti gli onorevoli commissari, che si tratta di un lavoro ancora *in progress*. Non vorrei che venisse manifestata meraviglia se, per avventura, quando ci rivedremo – tra l'altro, lo faremo dopo aver ascoltato le prime valutazioni della Commissione su questo testo – dovessimo proporre aggiustamenti ed ulteriori integrazioni. Mi parrebbe questo il modo più proficuo di operare.

RANIERO LA VALLE. Le questioni da discutere si pongono su livelli diversi. Poiché alcune riguardano i profili costituzionali, sarebbe anzitutto opportuno dar luogo ad una discussione riguardante le modifiche che tali questioni sollevano, per poi passare all'ulteriore analisi degli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Ringraziamo il ministro Martinazzoli per le comunicazioni rese e per il fascicolo cortesemente consegnato che verrà acquisito agli atti della Commissione.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali alle 15.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Lunedì 8 gennaio 1990

(Presso il Salone della Lupa)

ORE 16

1) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXII (Napoli). Relatore: Salvoldi.

2) Comunicazioni del Presidente.

* * *

RELAZIONI PRESENTATE

IX Commissione (Trasporti):

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979-A).
Relatore: Piredda.

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Lunedì 8 gennaio 1990

Pag.

GIUNTA DELLE ELEZIONI III

ORE 16 - Plenaria.